

09081 1

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B: - N. 3
MATERIA TRIBUTARIA

M

IVA,
IRPEG,
ILOR

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati:

dott. Carlo	Piccininni	Presidente	R.G.N. 26798/2008
dott. Stefano	Bielli relatore	Consigliere	Cron. 9081
dott. Ettore	Cirillo	Consigliere	Rep.
dott. Stefano	Olivieri	Consigliere	Ud. 23/3/2015
dott. Enrico	Scoditti	Consigliere	

Oggetto
Giudizio sulle sanzioni al
legale rappresentante di
società di capitali. Giudicato
nei confronti della società.
Influenza

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata
in Roma, via
presso l'Avvocatura generale dello
Stato, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

149
15

contro

in proprio, residente a Genova;

nonché

s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante

entrambi elettivamente domiciliati in Roma, viale Parioli n. 43,
presso lo studio dell'avvocato professo

unitamente all'avvocato

che,
li rappresenta e difende

Sh

(anche disgiuntamente) giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale.

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

avverso la sentenza n. 30/9/08 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 28 maggio 2008, notificata il 22 luglio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 marzo 2015 dal consigliere dottor Stefano Bielli;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l'avvocato

che ha chiesto l'accoglimento dell'eccezione di giudicato illustrata nella memoria e comunque il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore generale dottor Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Ritenuto in fatto

1.- Con sentenza n. 30/9/08, depositata il 28 maggio 2008 e notificata il 22 luglio 2008, la Commissione tributaria regionale della Liguria (*hinc*: «CTR») rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti della s.r.l. in liquidazione e di A in proprio, avverso la sentenza n. 159/05/2005 della Commissione tributaria provinciale di Genova (*hinc*: «CTP»), confermando la decisione di primo grado e compensando le spese di lite, per giusti motivi, in ragione della peculiarità delle questioni di diritto, vertenti su norme di difficile interpretazione.

Il giudice di appello premetteva che: a) l'Agenzia delle entrate aveva notificato «al contribuente» un avviso di accertamento di rettifica (ai fini dell'IVA, IRPEG ed ILOR del 1997); b) il ricorso proposto dalla «parte» avverso l'avviso era stato accolto dalla CTP; c) l'Agenzia delle entrate aveva appellato la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma integrale; d) la «controparte» appellata (, in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l.

in liquidazione) aveva depositato memoria di controdeduzioni.

Su queste premesse, la CTR osservava che: a) l'«eccezione di inammissibilità del ricorso» era infondata, perché la «presente controversia» si riferiva alle sole sanzioni», nel senso che il riferimento delle «parti» ad [redacted] quale legale rappresentante della s.r.l. [redacted] valeva soltanto per «individuare la fonte del rapporto per sanzioni che intercorre con l'ufficio»; b) la CTP, sia pur sinteticamente, aveva rilevato che non c'era alcun elemento a sostegno della presunzione secondo cui il [redacted] ella qualità, aveva «posto in essere durante tutta l'esistenza societaria una qualche attività commerciale o un qualche "affare" rilevante ai fini dell'imputazione alla stessa di reddito»: infatti non avevano assunto rilievo probatorio né le movimentazioni bancarie dei conti personali dei tre soci (pienamente giustificate da circostanze afferenti la sfera privata dei titolari dei conti) né gli esiti delle perquisizioni domiciliari (dalle quali non erano risultati documenti extracontabili comprovanti un'attività ulteriore della società); c) l'appellante si era limitata ad invocare l'operatività di presunzioni legali a suo favore, senza però considerare che tali presunzioni erano solo relative e, di fronte alla prova contraria fornita documentalmente in giudizio dal «contribuente», non aveva, poi, a sua volta adempiuto l'onere di fornire elementi idonei a togliere fondamento a detta prova contraria.

2.- Avverso la sentenza di appello, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e notificato il 3 novembre 2008.

3.- Il [redacted] in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l. [redacted] n liquidazione, resiste con atto notificato il 12 dicembre 2008, recante controricorso e contestuale "ricorso incidentale condizionato" (affidato a cinque motivi).

4.- Con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., il Di Prisco e la s.r.l. eccepiscono il giudicato derivante dalla sentenza di questa Corte n. 12824 del 2010, relativo all'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della s.r.l. per lo stesso anno 1997 e costituente il presupposto delle sanzioni inflitte (con l'avviso oggetto del presente giudizio) al [redacted], legale rappresentante della medesima società.

Considerato in diritto

1.- Con il ricorso principale, l'Agenzia delle entrate censura la sentenza della CTR adducendo i seguenti 5 motivi: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in quanto le movimentazioni bancarie su conti intestati ai soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa (tre soci) e familiare (marito, moglie, figlio) si presumono riferibili alla società in difetto di prova contraria; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 660 del 1973, in quanto le presunzioni indicate nel precedente motivo sono previste all'evocato articolo; c) violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto le presunzioni

indicate nei precedenti motivi sono previste anche dall'evocato articolo; d) omessa motivazione sul fatto decisivo costituito dalla circostanza che le esaminate movimentazioni bancarie di conti di soci riguardavano una società di capitali a ristretta base partecipativa (tre soci) e familiare (marito, moglie, figlio), con conseguente riferibilità alla società in difetto di prova contraria; e) insufficiente motivazione circa l'asserzione della CTR secondo cui sarebbe stata fornita la prova documentale, non «puntualmente» contestata dell'erario, dell'attinenza delle movimentazioni bancarie alla vita personale dei soci: le affermazioni del giudice d'appello sarebbero generali ed acritiche, pur in presenza di contestazioni puntuali dell'ufficio tributario.

2.- Con il "ricorso incidentale condizionato", come da loro definito, la s.r.l. in liquidazione ed _____ propongono 5 motivi (corredati da quesiti di diritto), riguardanti altrettante questioni che assumono essere state proposte in primo grado e riproposte in appello ed il cui esame è rimasto assorbito dalla pronuncia della CTR, a loro favorevole. Detti motivi prospettano casi di violazione di legge in ordine: a) alla non riferibilità soggettiva alla società dei conti bancari oggetto di indagine; b) alla mancata prova dell'esistenza delle autorizzazioni agli accertamenti bancari; c) alla mancata allegazione documentale di tali autorizzazioni; d) al difetto di motivazione delle medesime autorizzazioni; e) all'applicazione di sanzioni in proprio al legale rappresentante, nonostante che le asserite violazioni siano anteriori alla responsabilità personale dell'autore di esse, introdotta (a far data dal 1° gennaio 1998) dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997.

3.- I controricorrenti e ricorrenti incidentali, con la memoria presentata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., hanno preliminarmente eccepito il giudicato formatosi sull'annullamento dell'avviso di accertamento relativo all'IVA, IRPEG ed ILOR del 1997 emesso nei confronti della s.r.l. e costituente il presupposto delle sanzioni applicate al _____, legale rappresentante della società, di cui all'avviso oggetto del presente giudizio. Sulla base del giudicato, hanno chiesto il rigetto del ricorso principale. gh

L'eccezione, che va vagliata prima dell'esame dei motivi dei ricorsi (principale e incidentale), è fondata.

Con sentenza n. 12824 del 2014, questa Corte ha dichiarato inammissibile (con assorbimento del ricorso incidentale condizionato) il ricorso principale proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 49/12/2007 con cui la CTR della Liguria aveva rigettato l'appello della stessa Agenzia avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto l'impugnazione proposta dalla s.r.l. _____ contro il predetto avviso di accertamento relativo all'IVA, IRPEG ed ILOR del 1997. A séguito della suddetta sentenza di questa Corte, pertanto, è passata in giudicato la decisione di annullamento dell'avviso di accertamento, pronunciata per la ritenuta infondatezza della pretesa

tributaria. Tale giudicato, che esclude la sussistenza dei debiti tributari sociali indicati nell'avviso, implica l'insussistenza delle violazioni connesse ai medesimi debiti (omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili; omessa regolarizzazione di operazioni passive IVA; irregolare tenuta di scritture contabili; infedele dichiarazione IVA, IRPEG ed ILOR) e fa stato nei confronti dell'ente impositore nel presente giudizio, che verte esclusivamente sulle sanzioni applicate al quale autore delle indicate violazioni (con responsabilità solidale della società). L'inscindibilità dell'accertamento fissato nel giudicato (quanto all'insussistenza delle violazioni) rispetto a quello oggetto del presente giudizio, comporta il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale condizionato.

4.- Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito quello incidentale condizionato; condanna la ricorrente Agenzia delle entrate a rimborsare alla s.r.l. in liquidazione e ad le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano, per entrambe tali parti, complessivamente, in € 5.500,00 (di cui € 5.000,00 per compensi), oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile, il 23 marzo 2015.

Il consigliere estensore

John B. Bell, estensore

Il Presidente

Carlo P.

Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARBERA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
L. - 6 MAG. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARBERA